

N. 244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610-ter

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 244, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMOLA, PALUMBO, FLORESTA

Norme per l'accertamento della situazione patrimoniale degli amministratori pubblici, dei membri del Governo, del Parlamento e dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali

Presentata il 9 maggio 1996

n. 403, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, FRONZUTI, GRILLO, OSTILLIO, SCOCA, TASSONE,
D'ALIA, PAGANO, CARDINALE, BALOCCHI, COLLAVINI, FABRIS,
ZACCHERA, BURANI PROCACCINI, FRAGALÀ, CASCIO, PIVA**

Istituzione del Servizio ispettivo nazionale a garanzia
della imparzialità nella pubblica amministrazione

Presentata il 9 maggio 1996

n. 780, d'iniziativa del deputato **PECORARO SCANIO**

Istituzione del Servizio centrale di prevenzione della corruzione
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Presentata il 13 maggio 1996

n. 1417, d'iniziativa del deputato FRATTINI

Norme per la lotta alla illegalità e per promuovere
l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni

Presentata il 5 giugno 1996

n. 1628, d'iniziativa del deputato VELTRI

Norme per garantire la separazione tra funzioni politiche e gestionali
nelle amministrazioni pubbliche

Presentata il 25 giugno 1996

n. 2327, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VELTRI, SINISCALCHI, ORLANDO, PECORARO SCANIO, STAJANO,
PETRELLA, BRANCATI, DI STASI, OLIVIERI, SICA, CAMBURSANO,
FRAU, LUCIDI, LUMIA, MALGIERI, MANGIACAVALLO, MASELLI,
MIGLIORI, PISCITELLO, POLI BORTONE, POZZA TASCA, REPETTO,
SCOZZARI, SOAVE, VALETTO BITELLI, PITTELLA, BIELLI**

Istituzione dell'Autorità di garanzia della pubblica amministrazione

Presentata il 26 settembre 1996

n. 2576, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VELTRI, MALGIERI, SOAVE, COSTA, CAMBURSANO, SICA, LOM-
BARDI, OLIVERIO, LUMIA, GIACALONE, MANGIACAVALLO, SCOZ-
ZARI, ORLANDO, NARDONE, SINISCALCHI, NIEDDA, REPETTO,
BRANCATI, PISTELLI, FERRARI, MAGGI, OLIVIERI, DEL BONO, COR-
SINI, ANGELICI, SCHMID, DI STASI, PETRELLA, PECORARO SCANIO,
POZZA TASCA, PISCITELLO, NOVELLI, DANIELI**

Norme per la trasparenza del mercato pubblico
e dei relativi contratti

Presentata il 29 ottobre 1996

n. 2586, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FRAGALÀ

Istituzione dell'Autorità per la tutela della legalità
e della trasparenza nella pubblica amministrazione

Presentata il 30 ottobre 1996

n. 2610, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISCITELLO, DANIELI, SCOZZARI

Norme sulla moralizzazione della pubblica amministrazione

Presentata il 31 ottobre 1996

**Disciplina dell'attività di relazione, per fini non istituzionali
o di interesse generale, svolta nei confronti dei membri delle
Assemblee legislative e dei responsabili degli organismi am-
ministrativi**

*(Già articoli da 21 a 24 del testo unificato delle proposte di
legge nn. 244, 403, 780, 1417, 1628, 2327, 2576, 2586 e 2610,
approvato in sede referente dalla Commissione speciale per
l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione
e la repressione dei fenomeni di corruzione, stralciati con
deliberazione dell'Assemblea il 21 gennaio 1998).*

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO. I.

ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTT. 1-10.

.....
.....
.....

CAPO II.

NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA

ARTT. 11-20.

.....
.....
.....

CAPO III.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONE, PER FINI NON ISTITUZIONALI O DI INTERESSE GENERALE, SVOLTA NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE E DEI RESPONSABILI DEGLI ORGANISMI AMMINISTRATIVI

ART. 21.

(Obbligo di iscrizione nei registri).

1. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e presso il Garante i registri delle persone, delle associazioni e

delle società che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle assemblee legislative e con i responsabili degli organismi amministrativi, attraverso proposte, suggerimenti, richieste intesi a perseguire, con l'attività legislativa o amministrativa, interessi di gruppi, categorie e imprese.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriversi nei relativi registri. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i parlamentari e con i pubblici amministratori.

3. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte dai membri delle Camere nonché dai soggetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e da quelli di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge nei tre anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare, dell'incarico ovvero dell'ufficio ricoperto. La medesima disposizione si applica nei confronti degli iscritti all'Associazione della stampa parlamentare.

4. Nei registri di cui al comma 1 devono essere annotati:

a) nome, indirizzo, numero telefonico, sede d'affari principale della persona fisica o associazione o società e dei rispettivi rappresentanti o amministratori che svolgono le attività di cui al comma 1;

b) composizione del capitale sociale, nel caso di società di capitali;

c) descrizione dell'attività che si intende svolgere e indicazione dei relativi metodi e mezzi che si intendono impiegare;

d) elenco dei clienti per i quali si intende agire;

e) descrizione dell'attività svolta da ogni singolo cliente.

ART. 22.

(Relazioni dei soggetti iscritti nei registri).

1. Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni singola attività, gli iscritti nei registri

di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono obbligati a presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che indichi le finalità della loro azione, le persone contattate e da contattare, i mezzi che si intendono impiegare e la previsione di spesa.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono obbligati a presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che dia conto dell'attività svolta nonchè degli obiettivi conseguiti e indichi le persone contattate, i mezzi impiegati e le spese sostenute, comprese quelle per eventuali omaggi e donativi.

3. Alla fine di ogni anno gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono obbligati a presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione, contenente l'elenco dei clienti assistiti con le eventuali variazioni intervenute, l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori che hanno partecipato all'attività, l'elenco delle persone contattate, l'indicazione dei settori di intervento, l'elenco di tutte le attività svolte ed un rendiconto delle spese sostenute.

ART. 23.

(Verifica delle relazioni).

1. I registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 e le relazioni presentate dai soggetti iscritti nei registri medesimi sono pubblici.

2. Il Garante di sua iniziativa ovvero su richiesta degli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati procede a verificare la completezza e la veridicità delle relazioni presentate dagli iscritti nei registri. Le stesse autorità provvedono alla fine di ogni anno a redigere una relazione complessiva su tutte le attività svolte dagli iscritti nei registri. Tale relazione è pubblica.

ART. 24.

(Sanzioni).

1. In caso di omessa iscrizione nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21, si applica la sanzione amministrativa da 5 a 100 milioni di lire.

2. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 che depositino una delle relazioni previste dall'articolo 22 in modo incompleto, si applica una sanzione amministrativa fino a 50 milioni di lire.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 21.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dal Garante, al quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati trasmettono gli atti quando ne ricorrano gli estremi.

CAPO IV.

NORME PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTT. 25-26.

.....
.....
.....

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTT. 27-29.

.....
.....
.....

